

# Linking e diritto d'autore - La sentenza Svensson e altri contro Retriever Sverige AB della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul *linking* ad opere dell'ingegno messe a disposizione su Internet

## Contenuti

1. Il caso Svensson e altri contro Retriever Sverige AB
2. *Linking* e diritto d'autore

## 1. Il caso Svensson e altri contro Retriever Sverige AB

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (la "**Corte di Giustizia**"), con sentenza del 13 febbraio 2014 (proc. C-466/12, Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman e Pia Gadd vs. Retriever Sverige AB), ha chiarito che non costituisce violazione dei diritti di comunicazione al pubblico l'inserimento all'interno di un sito *web* di *link* (*i.e.* collegamenti ipertestuali) ad opere messe a disposizione dai titolari dei relativi diritti d'autore su altro sito *web* senza alcuna restrizione all'accesso.

La Corte di Giustizia enuncia tale principio in risposta al rinvio pregiudiziale presentato dalla Corte d'appello di Svea nell'ambito di una controversia, sorta in Svezia, tra gli autori di alcuni articoli di giornale pubblicati sul sito *web* di uno dei principali quotidiani svedesi, il Göteborgs-Posten, e il gestore del sito *web* contenente i *link* ai suddetti articoli.

Gli autori avevano citato in giudizio il gestore del sito *web* per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'asserita violazione dei loro diritti di comunicazione al pubblico; violazione consistente nell'aver il gestore inserito nel proprio sito *web* collegamenti ipertestuali che conducevano alle pagine interne del sito del Göteborgs-Posten in cui erano contenuti i loro articoli in maniera "diretta", *i.e.* senza passare per l'*home page* del sito del Göteborgs-Posten (c.d. *deep linking*).

Dati i dubbi interpretativi esistenti circa l'ambito applicativo del diritto di messa a disposizione del pubblico, la Corte d'appello di Svea chiedeva alla Corte di Giustizia se l'inserimento all'interno di un sito *web* di collegamenti ipertestuali ad opere messe a disposizione dai titolari dei relativi diritti d'autore su altro sito *web* potesse qualificarsi come violazione dei diritti di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della direttiva 2001/29/CE (la "**Direttiva**"). A tale riguardo, la Corte svedese chiedeva altresì se fosse rilevante che (i) all'atto della prima messa a disposizione delle proprie opere al pubblico, i titolari dei relativi diritti d'autore avessero o meno applicato apposite misure volte a restringerne l'accesso agli utenti e/o (ii) il collegamento ipertestuale ingenerasse negli utenti l'impressione di restare nello stesso sito Internet contenente il collegamento (c.d. *deep linking*) anziché re-indirizzare gli utenti stessi al sito Internet in cui i titolari dei diritti avevano messo a disposizione le proprie opere (c.d. *surface linking*).

## 2. *Linking* e diritto d'autore

Nell'inquadrare il *linking* nell'ambito del sistema autorale, la Corte di Giustizia muove in primo luogo dalla *ratio* della Direttiva, che è quella di garantire le più ampie facoltà di controllo ai titolari di diritti d'autore su qualsiasi modalità di utilizzazione delle proprie opere. A questo scopo, la Direttiva riconosce ai soggetti indicati all'articolo 2 della stessa Direttiva (*i.e.* autori, artisti, produttori, organismi di radiodiffusione) "il diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi messa a disposizione del pubblico delle loro opere (mediante uno specifico mezzo tecnico) in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente". La Direttiva inoltre esclude l'operatività del principio dell'esaurimento in relazione agli atti di messa a disposizione delle opere al pubblico: nel senso che i titolari dei relativi diritti d'autore mantengono il diritto di autorizzare ciascuna c.d. "utilizzazione secondaria" della loro opera, *i.e.* qualsiasi messa a disposizione dell'opera resa possibile a seguito di un atto di messa a disposizione primaria dell'opera stessa.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Luca Rinaldi  
Tel. +39 02 763741  
lrinaldi@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

A tale riguardo, la Corte di Giustizia osserva dunque preliminarmente che il *linking* ad opere già messe a disposizione su altro sito *web* potrebbe costituire, in linea di principio, una “utilizzazione secondaria”. In conformità alla giurisprudenza comunitaria consolidata<sup>1</sup>, tuttavia, la Corte di Giustizia aggiunge che, per potersi qualificare in concreto come “utilizzazione secondaria” dell’opera (e dunque soggetta alla preventiva autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore), il *linking* debba consentire l’accesso dell’opera ad un “pubblico nuovo”, ossia ad un pubblico ulteriore rispetto ai soggetti cui si rivolgeva la messa a disposizione primaria dell’opera.

Nell’ottica della Corte di Giustizia, invece, la messa a disposizione dell’opera tramite Internet da parte dei titolari dei relativi diritti d’autore senza alcuna restrizione all’accesso si rivolge a tutti gli internauti e, pertanto, l’inserimento all’interno di altro sito *web* di un *link* a tali opere, non rivolgendosi ad un “pubblico nuovo” ma esattamente allo stesso pubblico cui si rivolgeva l’“utilizzazione primaria” delle stesse opere, non potrebbe costituire “utilizzazione secondaria” (ma niente meno che la stessa “utilizzazione primaria” già avvenuta con il consenso dei titolari dei relativi diritti d’autore) e non richiederebbe dunque l’ulteriore e preventivo consenso degli stessi; e ciò sia che il collegamento ipertestuale sia inquadrabile come *surface linking*, sia che sia inquadrabile come *deep linking*.<sup>2</sup>

Diversamente, qualora i titolari dei diritti abbiano originariamente messo a disposizione le proprie opere limitandone l’accesso (e.g. accesso alle opere riservato agli abbonati), allora il *linking* potrebbe in concreto costituire violazione dei diritti di comunicazione al pubblico, in quanto consentirebbe l’accesso all’opera a soggetti ulteriori rispetto a quelli originariamente autorizzati.

Finora la giurisprudenza italiana, seguita dalla prassi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”), non si è soffermata sulla fattispecie oggetto di analisi della Corte di Giustizia, quanto più sull’attività di *linking* a siti in cui le opere dell’ingegno sono messe a disposizione del pubblico illecitamente (i.e. senza autorizzazione del titolare dei diritti), concludendo che tale attività può costituire condotta agevolatrice rispetto all’*infringement* già perpetrato dai siti a cui il *link* rinvia (v. Trib. Milano, 20 marzo 2010, n. 3639, Sky Italia S.r.l. vs. Da.Bo. e Telecom Italia S.p.a.; Trib. Roma, ord. 16 luglio 2013, Sofri Luca e Banzai S.p.A. vs. RTI S.p.A. e Lega Nazionale Professionisti Serie A; Delibera AGCOM, 680/13/CONS, pag. 29).

La pronuncia comunitaria costituisce pertanto un utile chiarimento circa l’inquadramento del *linking* nella prospettiva autorale: precisando che il *linking*, al di fuori del caso in cui consenta di aggirare le misure di restrizione all’accesso applicate dai titolari di diritti d’autore<sup>3</sup>, non assume il valore di utilizzazione autonoma ed indipendente (e dunque di “utilizzazione secondaria”) di opere dell’ingegno, ed in quanto tale non è soggetto alla preventiva autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore; e così facendo la Corte di Giustizia pare escludere anche che il *linking* abbia rilevanza come forma di riproduzione dell’opera, superando così i dubbi interpretativi finora emersi anche a questo riguardo.

<sup>1</sup> Cfr. punti 37 - 42 della sentenza del 7 dicembre 2006, proc. C-306/05, SGAE vs. Rafael Hotels; punti 194 - 198 della sentenza del 4 ottobre 2011, proc. C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League vs. QC Leisure; punti 75 - 79 della sentenza del 13 ottobre 2011, proc. C-431/09 e C432/09, Airfield e Canal Digitaal vs. Sabam; punti 37 - 39 dell’ordinanza del 18 marzo 2010, proc. C-136/09, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon vs. Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiakí kai Touristikí Etaireia; punti 37 - 38 della sentenza del 7 marzo 2013, proc. C-607/11, ITV Broadcasting Ltd et al. vs. TVCatchup Ltd.

<sup>2</sup> L’utilizzo di un collegamento ipertestuale può rilevare, sotto il profilo del diritto d’autore qui esaminato, anche ai fini della configurazione di due ulteriori fattispecie: *embedding* (i.e. riproduzione della pagina web del sito “linkato” o di contenuti della stessa attraverso l’inserimento degli stessi direttamente all’interno del proprio sito con appositi player) e *framing* (i.e. visualizzazione della pagina web del sito “linkato” attraverso l’inserimento della stessa nello scheletro grafico del sito “linkante”). Per comprendere l’orientamento della Corte di Giustizia rispetto a tali fattispecie dovrà attendersi la sua pronuncia in risposta al rinvio pregiudiziale presentato dalla Corte di giustizia federale tedesca (proc. C-348/13 BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch).

<sup>3</sup> Dal ragionamento della Corte di Giustizia non pare discendere una soluzione univoca circa la liceità dei *link* ad opere messe a disposizione del pubblico senza limitazioni all’accesso ma con espressa menzione di riserva (e.g. Riproduzione riservata).